



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.18**

**News per i Clienti dello studio**

**del 9 Aprile 2020**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Trattamenti di integrazione salariale - CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga: prime istruzioni INPS**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 28.3.2020 n. 47, l'INPS ha fornito le **prime istruzioni per consentire alle aziende l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga)** secondo le modalità speciali previste dagli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia"). In particolare, in merito alle modalità di pagamento della CIGO "speciale" **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente**, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. Sul punto, l'INPS precisa che, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, le aziende potranno chiedere il **pagamento diretto senza l'obbligo di produrre la documentazione** comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Un'ulteriore precisazione importante riguarda la **possibilità di accesso alla CIGO per le aziende che, alla data del 23.2.2020, già fruiscono di un trattamento di CIGS e che devono sospendere il relativo programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva** per effetto dell'emergenza epidemiologica. In riferimento a tale ipotesi, disciplinata dall'art. 20 del DL 18/2020, l'INPS chiarisce che **sono interessate solo le aziende in CIGS che rientrano anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie**, mentre per **quelle escluse vi è comunque la possibilità di presentare domanda di CIG in deroga**.

**Premessa**



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

Con la **circ. 28.3.2020 n. 47**, l'INPS ha fornito le **prime istruzioni** per consentire alle aziende **l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale** secondo le modalità speciali introdotte dagli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") per far fronte ai danni economici causati dal diffondersi dell'epidemia COVID-19. Nel dettaglio, **le predette misure riguardano:**

- la **Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)**;
- **l'assegno ordinario**;
- la **Cassa integrazione in deroga**.

#### **Misure speciali per CIGO e assegno ordinario**

Per quanto concerne i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) riconosciuti con le modalità agevolate dell'art. 19 del DL 18/2020, l'INPS ricorda che:

- **possono accedervi solo i datori di lavoro appartenenti al novero delle imprese** indicate all'art. 10 del DLgs. 148/2015, che svolgono per lo più **attività di carattere industriale**;
- riguarda i dipendenti che, **alla data del 23.2.2020, risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione**.

#### **Osserva**

Pertanto, ai fini della sussistenza di tale requisito, **nelle ipotesi di trasferimento d'azienda** ex art. 2112 c.c. e nel caso di un lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, va **computato anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro**.

L'INPS evidenzia, inoltre, che **l'eventuale presenza di ferie pregresse non ancora fruita** dai lavoratori interessati **non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO** o assegno ordinario. Pertanto, nella domanda di CIGO **non andrà indicato tale elemento informativo**.

#### **Durata del trattamento ordinario**

Un altro chiarimento importante riguarda la **durata massima di 9 settimane** (per il periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.8.2020) **del trattamento di CIGO** disciplinato dal decreto "Cura Italia". Sul punto, si precisa che **il trattamento** in questione **deroga**:

- **al limite dei 24 mesi**, ovvero dei 30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo nel quinquennio mobile, **stabilito per la durata massima complessiva dei trattamenti** dall'art. 4 del DLgs. 148/2015,
- **al limite di 1/3 delle ore lavorabili** di cui all'art. 12 co. 5 del medesimo DLgs. 148/2015.

#### **Osserva**

Pertanto, chiarisce l'INPS, **possono richiedere il trattamento di CIGO** e di **assegno ordinario** con causale "COVID-19 nazionale" **anche le aziende che hanno già raggiunto i predetti limiti**.

## Procedura sindacale semplificata

Anche la **procedura semplificata di informazione e consultazione** sindacale richiesta in occasione della presentazione della domanda di CIGO dall'art. 19 co. 2 del DL 18/2020 è uno dei temi trattati dalla circ. 47/2020. In sintesi, le aziende che trasmettono la domanda di CIGO **sono dispensate dall'osservanza della procedura di informazione sindacale** di cui all'art. 14 del DLgs. 148/2015. Restano fermi l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

### Osserva

Di conseguenza, chiarisce l'INPS, **all'atto della presentazione della domanda** di concessione di CIGO e assegno ordinario, **non occorrerà comunicare all'INPS l'effettuazione dei predetti adempimenti**, e l'Istituto adotterà il provvedimento di autorizzazione se risulteranno rispettati tutti gli altri requisiti.

## Erogazione della CIGO

In merito alle **modalità di pagamento della prestazione**, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di **anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente**, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS.

### Osserva

Sul punto, nella circ. 47/2020 si rende noto che in conseguenza della particolare situazione di emergenza, le **aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza l'obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa**. Analoga previsione vale anche per le richieste di assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione salariale.

## Trattamento ordinario per le aziende in CIGS

Un'ulteriore importante precisazione riguarda **la possibilità di accesso alla CIGO** ex art. 19 del DL 18/2020 **per le aziende che**, nel contempo:

- **alla data del 23.2.2020 già fruiscono di un trattamento di CIGS;**
- **devono sospendere il relativo programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva** per effetto dell'emergenza epidemiologica.

### Osserva

In riferimento a tale ipotesi, disciplinata dall'art. 20 del DL 18/2020, l'INPS chiarisce che **sono interessate solo le aziende in CIGS che rientrano anche nella disciplina delle integrazioni**

**salariali ordinarie**, mentre, **per quelle escluse** (ad esempio, le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti), vi è comunque **la possibilità di presentare domanda di Cassa integrazione in deroga**.

### CIG in deroga

L'art. 22 co. 1 del DL 18/2020 prevede, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che **le Regioni e le Province autonome interessate possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a 9 settimane**, con riferimento ai datori di lavoro:

- **del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- per i quali **non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni** in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

### Osserva

Sul punto, l'INPS ribadisce che **i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie** (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dagli altri Fondi di solidarietà ex DLgs. 148/2015) **dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 nazionale"** alla **propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga**.

Infine, **in merito agli accordi sindacali** previsti dall'art. 22 del DL 18/2020, si precisa che **i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo**, mentre **per dimensioni aziendali maggiori, la CIG in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome** previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

### Osserva

Tale accordo si considererà altresì **esperito con la finalizzazione della procedura semplificata** di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19 del DL 18/2020.

**La disposizione riconosce ai beneficiari** dei trattamenti in argomento **la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF)** ove spettanti.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti